

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 26 SETTEMBRE 2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di settembre, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal Segretario Comunale verbalizzante, dott.ssa Emanuela Maria Costa, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Cavagnino Augusto - Sindaco	X		
Mongini Massimo	X		
Monti Felice	X		
Romanati Gino	X		
Massara Valentino	X		
Bertuzzi Marco	X		
Ravizza Michele	X		
Pettinaroli Franca	X		
Farinello Bianca Gianpaola	X		
Chiarinotti Mario	X		

Constatato il numero legale, il Sindaco, dott. Augusto Cavagnino, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2012.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
f.to Piera Cavallotti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

- 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
- 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);
- 3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria;

Visto l'andamento degli incassi della prima rata di acconto dell'IMU di giugno 2012, il cui gettito ammonta a €. 71.646,00, con una proiezione su base annua ad aliquote di base di €. 148.000,00;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18/04/2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la possibilità di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni di base;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 26/02/2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto del parere del responsabile del servizio finanziario, formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con dieci voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di mantenere invariate, per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40
Fabbricati rurali ad uso strumentale ¹	0,20
Altri immobili	0,76
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di stimare in € 148.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con dieci favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to dott. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Emanuela Maria Costa)